

23108/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

G.P. - Owl. Avv.  
Ancona del  
07-03-17

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rcl. Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Ud. 13/07/2017 - CC

R.G.N. 9373/2017

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9373-2017 proposto da

[elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO LARIZZA;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, (COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

7895  
17

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 304/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

### **ORDINANZA**

**rilevato che:**

ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 304/2017, depositata il 22 febbraio 2017, con la quale l'appello dell'odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;

l'intimato Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attività difensiva;

**considerato che:**

secondo l'insegnamento di questa Corte, l'appello, ex art. 702 "quater" cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e

nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall'art. 702 quater, primo comma, cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815);

nel caso concreto, dall'esame del ricorso e dell'impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell'ordinanza di primo grado era stata effettuata al ricorrente il 31 marzo 2016, che l'atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni successivi, ossia il 27 aprile 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 6 maggio 2016;

è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell'art. 702 quater cod. proc. civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell'atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l'appello, come dianzi detto, andava proposto (ed era stato proposto) con citazione e non con ricorso;

**ritenuto che:**


in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13/07/2017.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi, 03 OTT. 2017



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni *Sbordoni*

*Maria Pia Sbordoni*  
IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni